



Città di Trani

08 NOV. 2016

O.D. N. 332/16/PL

Prot. n° 41949

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che:

- Con deliberazione di Giunta n.111 del 26.05.2016, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. (vigente codice della strada) venivano istituite delle Zone a Traffico Limitato e più precisamente

1. via Zanardelli
2. via Bellini
3. via Rossini
4. via S. Maria
5. piazza Teatro
6. via Mercadante
7. via V. Fabiano
8. via san Giorgio
9. via Statuti Marittimi dal limite di piazza Tiepolo a via Banchina al porto
10. via Banchina al porto, da via Statuti Marittimi a piazza Sedile san Marco

COMUNE DI TRANI
n. 3580 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08-11-16 al 23-11-16 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

- nel summenzionato provvedimento venivano regolamentate le suddette aree in periodi e fasce orarie differenti; in particolar modo per le strada indicate dai punti 1 ad 8 l'orario ed il periodo di vigenza della Z.T.L. risulta essere dalle ore 11.00 alle ore 00.00 e dalle ore 00.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni dell'anno solare, mentre per le restanti vie l'orario ed il periodo di vigenza risulta essere:
1. dal 01 aprile al 30 giugno dalle ore 18.00 alle ore 03.00
 2. dal 01 luglio al 31 agosto dalle ore 11.00 alle ore 04.00
 3. dal 01 settembre al 31 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 03.00
 4. dal 1 novembre al 31 marzo soli venerdì e prefestivi dalle ore 20.30 alle ore 02.00, mentre festivi dalle ore 10.00 alle ore 00.00.
- con Ordinanza n° 172 del 13 giugno 2016 il Dirigente della Polizia Locale emanava Ordinanza istitutiva della zona a traffico limitato e relativa apposizione della segnaletica
- con delibera di G.M. n°138 del 20 giugno 2016, veniva modificata ed integrata la deliberazione n. 111 del 26.05.2016, uniformando gli orari su tutte le aree su cui è stata istituita la Z.T.L.
- con Ordinanza n° 187 del 23 giugno 2016 il Dirigente della Polizia Locale emanava Ordinanza di modifica ed integrazione della Ordinanza n° 172 del 13 giugno 2016 sulla base delle indicazioni contenute nella Delibera di G.M. n° 138 del 20 giugno 2016
- con Delibera n° 177 del 20 luglio 2016 la Giunta Municipale ha variato gli orari di inizio della Z.T.L. alle ore 19.30 e termine alle ore 04.00;
- con Ordinanza n° 243 del 01 agosto 2016 il Dirigente della Polizia Locale emanava Ordinanza di modifica degli orari di inizio della Z.T.L. alle ore 19.30 e termine alle ore 04.00 per il periodo dal 01 al 31 agosto 2016
- con Delibera di G.M. 211 del 06/09/2016 la Giunta Municipale ha variato gli orari della Z.T.L. dal 01 settembre al 31 ottobre, con inizio alle 19.30 e termine alle ore 02.00;
- con Ordinanza n° 260 del 09 settembre 2016 il Dirigente della Polizia Locale emanava Ordinanza di modifica degli orari di inizio della Z.T.L. alle ore 19.30 e termine alle ore 02.00 per il periodo dal 01 settembre al 31 ottobre 2016

CONSIDERATO che:

con atto di indirizzo di questa Giunta Municipale n° 138 del 20 giugno 2016 di integrazione e modifica del n°111 del maggio 2016 sono state indicate le linee guida per l'installazione di un varco elettronico all'incrocio di via Santa Maria con via Mario Pagano con le seguenti modalità di accesso:

- di consentire, durante la vigenza della z.t.l., la circolazione dei veicoli dei soli residenti di Via Santa Maria e Via Rossini limitatamente alla sola sosta sulle Vie Santa Maria (tratto compreso tra Via Mario Pagano e Via Rossini) e Via Rossini (tratto compreso tra Via San Giorgio (esclusa) e Piazza Teatro (esclusa);
- di consentire altresì l'accesso dal predetto varco, ai veicoli del personale in servizio presso la caserma della Guardia di Finanza per permettere la sosta su Via Santa Maria nel tratto di strada compreso tra Via Rossini e Piazza Quercia;
- di consentire l'accesso uscita dei mezzi della Guardia di Finanza dalla strada fiancheggiante la caserma G.d.F., direzione via San Giorgio con uscita varco dissuasore Piazza Plebiscito;
- di confermare la Piazza Quercia (unica strada di transito e di collegamento tra Via Statuti Marittimi e Via San Giorgio, fiancheggiante la Caserma Guardia di Finanza) quale Z.T.L. con validità 00.00 – 24.00 di tutti i giorni dell'anno solare, con deroga di accesso per la sosta ai soli mezzi dei dipendenti della Guardia di Finanza;

VERIFICATO che:

- durante la fase di sperimentazione della Z.T.L. nell'area di via Santa Maria – via Rossini, il flusso veicolare registrato è stato prevalentemente dei residenti e dei mezzi del personale in servizio della Guardia di Finanza;
- l'area sopra descritta è strada a corona ed è utilizzata da pedoni per il passeggio e per il passaggio verso le aree pedonali del porto e nelle piazze adiacenti (piazza teatro – piazza Quercia);
- la sosta dei veicoli dei soli residenti di via Santa Maria e via Rossini nelle aree predisposte e contrassegnate non sottrae spazio alla circolazione pedonale;
- è necessaria l'estensione al transito nella Z.T.L. anche dei residenti di via Bellini – Vincenza Fabiano – Mercadante – piazza Teatro;
- gli orari della Z.T.L. in via Santa Maria – via Rossini possono essere estesi all'arco dell'intera giornata senza registrare ripercussioni dal punto di vista della circolazione veicolare e pedonale;
- è possibile permettere l'ingresso dei fornitori per le operazioni di carico e scarico dalle ore 08.00 alle 11.00 di tutti i giorni con accesso esclusivo in piazza Teatro da via Statuti Marittimi;
- i mezzi autorizzati alla circolazione devono utilizzare il varco di via Santa Maria – Pagano per l'ingresso e l'uscita;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il DPR 22.06.1999 n. 250;

VISTO l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n° 111 del 26 maggio 2016.

VISTO l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n° 138 del 20 giugno 2016 di integrazione e modifica del n°111 del 26 maggio 2016.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°242 del 19 ottobre 2016 di integrazione e modifica.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a) di modificare il periodo di vigenza e gli orari della istituita ZTL, qui di seguito elencata:

1. via Santa Maria
2. via Rossini
3. via Bellini
4. piazza Teatro
5. via Mercadante
6. via V. Fabiano

con il seguente calendario temporale:

➤ dal 01 gennaio al 31 dicembre dalle ore 00.00 alle ore 24.00

- b) di confermare che il controllo degli accessi al varco della suddetta Z.T.L. avvenga attraverso un complessivo sistema che prevede:

➤ n. 1 varco elettronico di accesso alla ZTL secondo il seguente prospetto: Via Mario Pagano / Via Santa Maria;

L'accesso e la sosta saranno consentiti, nel rispetto della segnaletica stradale vigente, ai soli veicoli autorizzati. Ogni mezzo autorizzato dovrà esporre in modo ben visibile sul parabrezza, un apposito pass di transito e/o sosta che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. L'esposizione del pass sarà obbligatoria per perfezionare l'autorizzazione al transito e alla sosta. La sua mancata esposizione comporterà la relativa sanzione da parte degli organi di Polizia. Ogni pass/contrassegno verrà inserito in una apposita lista bianca gestita dal Comando di Polizia Locale.

Sono autorizzati a transitare e sostare senza l'autorizzazione i seguenti veicoli fino a 35 q.li:

1. Mezzi delle Forze di Polizia e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza (si intende per veicolo di servizio, il mezzo la cui appartenenza all'istituto sia inequivocabilmente attribuibile per via dell'apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo);
2. Veicoli di emergenza di sicurezza pubblica, e quelli adibiti al soccorso stradale;
3. Veicoli di servizio del Comune di Trani, nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, acqua, fogna, telefonia, trasporto pubblico urbano, nettezza urbana (previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Locale);
4. Veicoli di servizio di Stato, Regioni, Provincia, Comuni della Provincia, Aziende Sanitarie, Poste Italiane (dotate di logo o equivalente contrassegno dell'Ente, previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Locale);
5. Carri funebri;
6. Veicoli degli invalidi possessori di regolare contrassegno (di cui all'art. 188 del C.d.S. ed art. 381 Reg. di attuazione), con obbligo di comunicazione entro le 24 ore successive i dati del veicolo al Comando di Polizia Locale *mediante fax al numero telefonico 0883500249 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo comando.pm@comune.trani.bt.it allegando fotocopia del contrassegno.*

Casistica accessi

1 - Residenti

Ogni nucleo familiare residente, avrà titolo a n. 1 contrassegno sul quale potranno essere riportati fino a 2 veicoli (la sosta è consentita ad un solo veicolo per volta) ed alle seguenti condizioni:

- a) Il cittadino dovrà avere la residenza anagrafica nell'ambito dell'area di via Santa Maria – via Rossini – via Bellini – piazza Teatro – via Mercadante – via V. Fabiano e il possesso della patente di guida;
- b) Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente o di un parente facente parte dello stesso nucleo familiare, a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in locazione con facoltà d'acquisto (leasing), in conformità agli artt. 91 e 94 del vigente C.d.S., oppure intestato ad azienda della quale il residente è titolare;
- c) Il veicolo potrà essere destinato per uso proprio o per uso terzi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li e con numero di posti non superiore a nove, compreso quello del conducente. I residenti, inoltre, avranno titolo ad un numero di pass per ciclomotori e motocicli, pari al numero dei restanti componenti il nucleo dello stesso;
- d) Il veicolo potrà accedere ed uscire, dal varco di via Mario Pagano – via Santa Maria

2- Domiciliati

I proprietari di immobili ubicati nella ZTL presso i quali sono domiciliati e non residenti e coloro i quali sono domiciliati presso un'abitazione sita nella ZTL, in possesso di contratto d'affitto o similari, hanno titolo a n. 1 contrassegno, sul quale potranno essere riportati fino a due veicoli e soggiacciono alle medesime condizioni di cui al precedente comma.

3- Autorimesse e garage

Chi ha la responsabilità, a qualunque titolo, di aree private adibite a parcheggio all'interno della ZTL, (autorimesse, garage, box privati e aree cortili), potrà avere un numero di pass di solo transito, per l'accesso e uscita più breve nella ZTL, pari agli automezzi ricoverabili in esse. Il Comando di Polizia Locale verificherà la rispondenza dei luoghi all'istanza presentata.

4 - Assistenza

Dietro presentazione di idonea certificazione medica, sarà possibile rilasciare un pass di transito e sosta a coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi, anche ai sensi della Legge 104/92, allorché detta assistenza preveda l'utilizzo di strumenti ed apparecchiature di particolare ingombro.

5 - Autocarri e mezzi d'opera

I titolari di autocarri e mezzi d'opera che effettuano interventi edili e /o impiantistici, all'interno della ZTL, potranno presentare domanda per il rilascio di pass per il transito e la sosta specificando targa e tipologia del veicolo. Il pass avrà validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e il numero dei permessi sarà di volta in volta commisurato all'esigenza di cantiere.

6 - Clienti delle strutture ricettive insistenti nella Z.T.L.

E' consentito l'accesso alla z.t.l. dei veicoli dei clienti, con prenotazione, delle strutture ricettive; la sosta non dovrà essere superiore a 15 minuti per le operazioni di carico e scarico bagagli con esposizione di contrassegno identificativo struttura ricettiva. E' fatto obbligo al titolare della struttura ricettiva di comunicare entro le 24 ore successive i dati del veicolo al Comando di Polizia Locale *mediante fax al numero telefonico 0883500249 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo comando.pm@comune.trani.bt.it*

7 - Mezzi della Guardia di Finanza

E' consentito l'accesso dal varco di via Mario Pagano - Santa Maria, dei veicoli del personale in servizio presso la caserma della Guardia di Finanza per permettere la sosta in Via Santa Maria nel tratto di strada compreso tra Via Rossini e Piazza Quercia; il Comando della Guardia di Finanza avrà cura di comunicare al Comando della Polizia Locale le targhe degli autorizzati ai fini dell'inserimento in apposita lista; ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente al Comando di Polizia Locale.

I veicoli del personale in servizio della Guardia di Finanza non potranno sostare negli spazi riservati ai residenti.

E' consentito l'accesso - uscita dei mezzi della Guardia di Finanza dalla strada fiancheggiante la caserma G.d.F., direzione via San Giorgio con uscita varco dissuasore Piazza Plebiscito;

Si conferma la Piazza Quercia (unica strada di transito e di collegamento tra Via Statuti Marittimi e Via San Giorgio, fiancheggiante la Caserma Guardia di Finanza) quale Z.T.L. con validità 00.00 - 24.00 di tutti i giorni dell'anno solare, con deroga di accesso per la sosta ai soli mezzi dei dipendenti della Guardia di Finanza;

8 - Operazioni di carico e scarico

E' consentito l'ingresso dei fornitori per le operazioni di carico e scarico dalle ore 08.00 alle 11.00 di tutti i giorni con accesso esclusivo in piazza Teatro da via Statuti Marittimi con esclusione delle ore di vigenza della z.t.l. in area portuale;

6 - Deroghe speciali

Per matrimoni, funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, nonché per operatori di stampa e agenzie immobiliari, liberi professionisti e tecnici riparatori, etc., a seguito di documentata istanza, potrà concedersi, apposito pass provvisorio di transito e/o sosta.

Eventuali casistiche residuali, non elencate, verranno valutate dopo l'esame di una preventiva istanza.

L'eventuale accesso non preventivamente autorizzati per situazioni di inderogabile e comprovata emergenza, la cui sosta dovrà essere limitata alle sole operazioni di carico e scarico o, qualora tali emergenze richiedano l'utilizzo di strumenti e/o attrezzature costituenti equipaggiamento del veicolo stesso, dovranno essere obbligatoriamente seguiti da presentazione di apposita documentazione e giustificazione, entro 24 ore dal transito nella ZTL, al Comando di Polizia Locale, mediante fax al numero telefonico 0883500249 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo comando.pm@comune.trani.bt.it finalizzata ad interrompere il procedimento sanzionatorio.

Modalità per il rilascio del contrassegno

Per il rilascio del contrassegno dovrà presentarsi apposita dichiarazione in carta semplice, secondo la modulistica rilasciata dal Comando di P.L., che si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e informare l'A.G. per quelle risultanti mendaci.

Il ritiro del permesso è da effettuarsi esclusivamente presso gli uffici del Comando di P.L.

Il contrassegno è strettamente legato al veicolo e dovrà essere esposto secondo le modalità previste in modo visibile e controllabile dagli organi di Polizia; la mancata esposizione, rilevata dagli organi di Polizia, equivale a mancanza del titolo e pertanto comporterà violazione dell'art. 158 del vigente C.d.S. e conseguentemente l'applicazione della sanzione amministrativa.

L'uso improprio del contrassegno sarà perseguito a norma di legge e ne comporterà il ritiro.

I contrassegni costituiscono titolo per l'accesso e la circolazione nella ZTL.

E' vietata qualsiasi riproduzione del contrassegno ed ogni abuso verrà perseguito a norma dell'art. 482 del c.p. 1.

Descrizione e regole di carattere generale

Validità dei contrassegni

La validità dei contrassegni, legata al permanere dei requisiti necessari per ottenerli, osserva le seguenti scadenze con possibilità di rinnovo:

Tipo "Residente o domiciliato": validità anni 2

Tipo "Temporaneo" validità giornaliera – settimanale – mensile

Restituzione dei contrassegni

I contrassegni debbono essere restituiti al Comando di P.L., alla data di scadenza, ad eccezione di quelli temporanei e, comunque, qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio.

Sostituzione dei contrassegni

Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei contrassegni nei seguenti casi:

1. Cambiamento della targa (restituendo il contrassegno e presentando documenti del nuovo veicolo);
2. Cambiamento della ragione sociale (restituendo il contrassegno e presentando documenti della nuova ragione sociale);
3. Deterioramento che ne causi l'illeggibilità (restituendo il contrassegno);
4. Furto o smarrimento (è necessario presentare denuncia alle Autorità di P.S. e chiedere il rilascio di duplicato).

La richiesta di sostituzione e di rilascio di duplicato deve essere effettuata secondo le modalità indicate per il rilascio del contrassegno.

Disposizioni finali

In caso di uso improprio del contrassegno, il Comando di P.L. procederà alla revoca dello stesso. L'uso dei contrassegni dovrà avvenire comunque nel rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica verticale ed orizzontale. Le trasgressioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente CdS. In caso di illeggibilità o deterioramento del contrassegno, sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando istanza al Comando di P.L.

L'eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi del contrassegno, comporterà l'applicazione della relativa sanzione prevista dal CdS.

Le comunicazioni da inoltrare presso il Comando di P.L. potranno effettuarsi ai seguenti numeri:
tel. 0883 588000

fax. 0883 500249

oppure tramite email al seguente indirizzo: comando.pm@comune.trani.bt.it

L'introduzione di una scadenza dei permessi ZTL, implica necessariamente la decadenza di tutti i permessi già rilasciati, per evitare un trattamento diseguale tra i titolari dei permessi prima dell'entrata in vigore del nuovo regime e quelli che lo otterranno successivamente.

Ritenuto a tal proposito opportuno prevedere un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle nuove norme, al fine di consentire ai cittadini che dovranno svolgere i necessari adempimenti amministrativi ed al Comando di Polizia Locale, incaricato della gestione dei varchi elettronici e del rilascio dei permessi, di organizzare e svolgere con efficacia le attività finalizzate all'informazione degli utenti ed al rilascio delle nuove autorizzazioni.

Il periodo transitorio sarà così articolato:

Tutti i permessi dovranno essere richiesti entro il 15 novembre 2016;

Sarà previsto un periodo di tolleranza sino al 25 novembre 2016, per continuare a svolgere un'ulteriore attività di informazione.

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto che disciplina la circolazione veicolare limitatamente alle aree indicate.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alla seguente condizione:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura della ditta incaricata per la realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale;

DISPONE

In caso di violazione del divieto indicato nella presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada nonché il blocco del veicolo.

Che il Comando di Polizia Locale nonché tutti gli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che verrà notificata a tutte le forze di Polizia (territorialmente competenti), trasmessa – per opportuna e doverosa conoscenza – alla Prefettura – U.T.G. di Barletta – Andria – Trani, al Dipartimento del Servizio di Pronto Soccorso territorialmente competente nonché inviata agli organi di stampa, alle radio locali e alle più rappresentative Organizzazioni e/o Associazioni di categoria (commercio e esercizi pubblici) territorialmente competenti, per la massima diffusione.

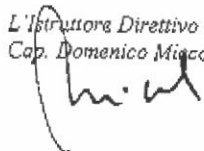
Che la presente Ordinanza venga pubblicata per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio on line del Comune di Trani.

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR PUGLIA di Bari e/o al Presidente della Repubblica (con le modalità previste dalla normativa vigente in materia).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che il responsabile del procedimento è l' Istruttore Direttivo di P.M. Domenico Miccoli.

Trani 3 novembre 2016

L'Istruttore Direttivo di P.M.
Cap. Domenico Miccoli



per IL DIRIGENTE
Il Comandante della P.L.

Col. Dott. Leonardo Cupacci Martorano

